

Messaggio

numero **4492**
data **27 febbraio 1996**
dipartimento **Istruzione e cultura**

Concernente la modifica delle disposizioni che regolano l'istituzione del consiglio di direzione nelle scuole comunali e consortili secondo la Legge della scuola del 1° febbraio 1990

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre al vostro esame una proposta di modifica della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 concernente l'istituzione del consiglio di direzione negli istituti scolastici comunali e consortili.

I. Introduzione

Le modalità di conduzione degli istituti scolastici cantonali applicate in quest'ultimo decennio hanno senza dubbio avuto l'effetto di responsabilizzare maggiormente il corpo insegnante, coinvolgendolo direttamente nello studio delle problematiche educative e nella gestione della scuola. Con la Legge della scuola del 1 febbraio 1990, tutte le scuole cantonali sono state dotate di un consiglio di direzione composto dal direttore, da uno o più vicedirettori e da alcuni membri designati dal collegio dei docenti. Diversa è invece la situazione per le scuole comunali, in particolare per quelle dell'infanzia ed elementari.

L'art. 34 cpv. 5 della Legge della scuola del 1 febbraio 1990 stabilisce infatti che il consiglio di direzione è istituito in tutti gli istituti cantonali, mentre in quelli comunali è lasciata facoltà ai municipi, rispettivamente alle delegazioni scolastiche consortili di deciderne o meno l'istituzione. Lo stesso articolo (cpv. 1) prescrive che il consiglio di direzione si compone del direttore, del vicedirettore e di almeno un membro designato dal collegio dei docenti. Esso prescrive pertanto rigidamente l'obbligo di dotare il consiglio di direzione di tutte e tre le componenti: il direttore, il vicedirettore e i membri designati dai docenti. Negli istituti comunali la competenza di stabilire il numero dei membri del consiglio di direzione spetta all'autorità di nomina, alla quale compete pure la definizione dell'onere di lavoro e delle rispettive condizioni salariali (compenso o diminuzione dell'onere d'insegnamento). Analoga disposizione è indicata nell'art. 27 cpv. 3, dove si stabiliscono le modalità di istituzione della direzione negli istituti comunali e consortili.

Di effetto non trascurabile è pure la disposizione contenuta nell'art. 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, secondo cui il Cantone non assegna alcun sussidio sullo stipendio dei direttori degli istituti comunali; tale disposizione è poi estesa, secondo l'art. 33 del Regolamento di applicazione della Legge della scuola del 1990, a tutti i membri della direzione, quindi anche al vicedirettore e agli altri membri del consiglio di direzione.

In sostanza per tutto quanto attiene alla conduzione dell'istituto le disposizioni di legge assegnano ai comuni ogni competenza sia per quanto attiene al numero delle persone sia in merito alle condizioni retributive.

II. Esigenze diverse per le scuole comunali e consortili

Se per le scuole cantonali le disposizioni concernenti la direzione degli istituti codificano una situazione già in atto da parecchi anni, altrettanto non si può dire per le scuole dell'infanzia e le scuole elementari, le quali non possono vantare un'analoga esperienza in questo campo. Inoltre contrariamente a quanto avviene nella scuola media e nelle scuole postobbligatorie dove gli istituti coincidono generalmente con un unico centro scolastico che ospita parecchie centinaia di allievi, la scuola elementare e la scuola dell'infanzia si caratterizzano per la presenza di istituti di dimensioni più ridotte, non di rado ripartiti nel territorio comunale in diverse sedi di quartiere o

dislocate nelle frazioni.

Alcuni esempi:

Comune-sede	Sedi di SE	Sedi di SI	Totale
Lugano	9	11	20
Bellinzona	6	6	12
Locarno	4	5	9
Chiasso	1	3	4
Mendrisio	1	2	3
Biasca	1	3	4

Questa eterogeneità poco si presta all'applicazione di modelli di conduzione uniformi, come quelli in atto nelle scuole cantonali. In determinate situazioni le scuole comunali abbisognano di persone responsabili nelle varie sedi, più che di un vicedirettore, in modo da assicurare un collegamento funzionale con la direzione. In altri casi, invece, la presenza del direttore e di un vicedirettore è sufficiente ad assicurare una buona conduzione dell'istituto. In altri casi ancora, soprattutto negli istituti periferici di piccole dimensioni, la direzione è attribuita a un docente responsabile senza alcuna riduzione dell'onere d'insegnamento. La scelta della soluzione deve poter competere all'autorità comunale e consortile, sulla base di una valutazione delle priorità e delle necessità che la realtà locale suggerisce.

Le attuali disposizioni previste dagli art. 27 e 34 della Legge della scuola, per contro, non consentono alcuna flessibilità in merito al consiglio di direzione e quindi obbligano i comuni e i consorzi intenzionati ad adottare tale modello di direzione a sobbarcarsi l'onere del vicedirettore, anche quando questa componente non risulta indispensabile: un aggravio finanziario forzato che finisce per limitare in misura rilevante proprio quell'intento partecipativo che la Legge della scuola ha voluto promuovere.

Una maggior autonomia comunale consentirebbe quindi di adattare maggiormente le risorse disponibili alle esigenze della scuola, evitando l'adozione di modelli troppo rigidi.

Con la presente proposta di modifica, il Consiglio di Stato ritiene di accogliere parzialmente l'iniziativa parlamentare presentata il 5 febbraio 1995 dall'on. Carlo Verda, allineandosi così alla decisione del 18 dicembre 1995 del Gran Consiglio. L'iniziativa dell'on. Verda postulava:

- a) l'obbligo per i comuni di istituire il consiglio di direzione a partire da un determinato numero di allievi;
- b) l'eliminazione dell'obbligo di prevedere la figura del vicedirettore nei consigli di direzione, limitando a due il numero dei membri eletti dai docenti.

Come rileva giustamente la Commissione speciale scolastica del Gran Consiglio nel suo rapporto del 27 novembre 1995, non si ritiene opportuno sancire, come proposto dall'iniziativista, l'obbligo di istituzione del consiglio di direzione, né di limitarne il numero dei membri, e ciò nell'intento di favorire scelte mirate ed efficaci, rispondenti ai bisogni locali, in un'ottica di maggior autonomia comunale. Per contro, la possibilità di istituire il consiglio di direzione anche senza la presenza del vicedirettore è ritenuta misura valida, particolarmente adatta alle peculiarità locali.

In conclusione, con questa modifica legislativa il Consiglio di Stato ritiene di favorire l'istituzione di consigli di direzione anche nelle scuole comunali e consortili, riconfermando nel contempo le possibilità di scelta per l'autorità comunale in merito alle soluzioni previste dalla Legge della scuola.

La modificazione proposta non può che facilitare ulteriormente i comuni e i consorzi nell'organizzazione della scuola e nell'impiego ottimale delle loro risorse finanziarie, rispondendo così in modo adeguato alla decisione del Gran Consiglio del 18 dicembre 1995.

Gli oneri finanziari sono interamente a carico " come finora " dei comuni e la modifica di legge proposta deve trovare possibilità di applicazione, previa approvazione del Gran Consiglio, con l'anno scolastico 1996/97.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Pedrazzini
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

della scuola del 1° febbraio 1990; modifica

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 27 febbraio 1996 n. 4492 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge della scuola del 1° febbraio 1990 è così modificata:

art. 27 cpv. 3

³ Negli istituti comunali o consortili la direzione è affidata:

- a) al direttore, oppure ;
- b) al direttore, coadiuvato da un vicedirettore, oppure ;
- c) al direttore, coadiuvato dal vicedirettore e da uno o più membri designati dal collegio dei docenti, oppure d) al direttore, coadiuvato da uno o più membri designati dal collegio dei docenti, oppure ;
- e) a un docente dell'istituto.

art. 34 cpv. 1

¹ Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, del vicedirettore e di almeno un membro designato dal collegio dei docenti; negli istituti comunali o consortili l'autorità di nomina può prescindere dalla designazione del vicedirettore.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.